

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

**Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani,
sull'accesso e sulla gestione del personale curante
e assistenziale durante l'epidemia COVID-19
del 23 aprile 2021**

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19,

considerati gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989,

vista la necessità di contenere la propagazione del Coronavirus SARS-Cov-2 e di proteggere la salute delle persone vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni,

preso atto della situazione epidemiologica all'interno degli istituti per anziani e della conoscenza acquisita sull'efficacia del vaccino, ritenuto che scientificamente una persona è considerata immune se vaccinata da 14 giorni col secondo vaccino a mRNA autorizzato in Svizzera o, ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 comprovata con test PCR da meno di 6 mesi dalla data della fine dell'isolamento,

considerato che la campagna vaccinale nelle Case per Anziani si è conclusa con un'ottima adesione dei residenti e buona adesione del personale curante e in funzione dell'esperienza accumulata nel gestire eventuali contagi,

sentita ADiCASI;

emana la seguente Direttiva:

I ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie sociosanitarie negli Istituti avvengono conformemente al piano di protezione settoriale, costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze COVID-19 e delle disposizioni cantonali.

Art. 2 ¹ I residenti immunizzati possono costituire gruppi di 5 anziani massimo, nei quali non vige l'obbligo d'indossare la mascherina. A questi gruppi si può aggiungere un (1) solo residente non immunizzato (= 6 anziani)

² Gli anziani residenti in Istituto non sono soggetti all'obbligo della mascherina sia all'interno della Casa sia sul sedime esterno dell'edificio, fatto salvo il momento delle cure dirette o dell'impossibilità del rispetto della distanza minima tra di loro, con il personale o i visitatori. Eccezioni all'obbligo dall'indossare la mascherina sono previste solo per chi è dispensato per deroga o da specifiche disposizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 3 ¹ Tutte le attività di gruppo sia socializzanti sia di attivazione (es. ginnastica di gruppo, gruppi memoria, ecc.) sono ripristinate. Ogni attività è svolta nel rispetto del numero massimo di partecipanti in base alla metratura dei locali destinati (3 metri quadri per persona). Le attività si svolgono nel rispetto del piano protezione settoriale. Sono annotati i partecipanti alle diverse attività.

Art. 4 ¹ I residenti e il personale della Casa possono usufruire liberamente, fatto salvo di un divieto esplicito, di tutti gli spazi comuni interni ed esterni dell'Istituto (bar, luogo di culto, palestra, ecc...).

² La Direzione congiunta, nel rispetto delle Ordinanze COVID, definisce per ogni ambiente il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti in funzione dei metri quadri esplicitando le regole del ripristino dei locali (frequenza arieggiamento del locale, disinfezione delle superfici, ecc...).

³ Ogni residente può consumare con i propri visitatori, cibo e/o bevande, nel rispetto delle Ordinanze COVID (numero avventori e spazi usufruibili) e del piano di protezione dell'Istituto.

II AMMISSIONI IN ISTITUTO

Art. 5 Le MIR (Misure igieniche rinforzate) sono applicate per le situazioni di cui agli artt. 7, 11 e 12. La misura avviene idealmente in stanza singola: è eseguito il monitoraggio della temperatura, della saturazione e dei sintomi sospetti per COVID-19 per almeno 3 volte al dì, il residente consuma i pasti in stanza e le uscite dalla stanza sono ammesse con uso della mascherina chirurgica fino al rientro nella stanza. La durata è di 7 giorni, fatto salvo quanto riportato all'art. 11 cpv.2

Art. 6 All'ammissione in Istituto da una degenza ospedaliera o dal domicilio gli anziani immunizzati e con un esito negativo al tampone rapido eseguito il giorno dell'ammissione sono esentati dalle MIR e da ulteriori tamponi, ma sono sottoposti al monitoraggio dei sintomi COVID-19 compatibili.

Art. 7 ¹All'ammissione in Istituto da una degenza ospedaliera o dal domicilio gli anziani non immunizzati al SARS-CoV-2 sono sottoposti a regime di MIR e a tampone rapido ai giorni 0, 3 e 7. I residenti sono sottoposti al monitoraggio di sintomi COVID-19 compatibili.

Se il tampone è positivo questo deve essere confermato con la PCR e si applica l'isolamento da goccioline da subito; se negativo le MIR hanno termine.

²Il giorno dell'ammissione è consentito l'accompagnamento dell'anziano da una persona di sua fiducia.

³Le visite sono autorizzate dal 2° giorno, riservato quanto previsto agli artt. 27 e 28.

III USCITE DALL'ISTITUTO

Art. 8 L'Istituto informa sulle regole di comportamento cui devono attenersi i residenti e gli accompagnatori durante il trasporto e l'uscita. L'utilizzo di trasporti offerti da terzi è autorizzato conformemente al rispettivo piano di protezione settoriale.

Art. 9 Sono ammesse le uscite per recarsi presso i medici specialisti, compresi i dentisti o Istituti sanitari per il tempo necessario per l'erogazione della prestazione sanitaria (es. dialisi, day hospital, ecc.). Il trasporto con auto privata è ammesso. Al rientro in Istituto i residenti proseguono con le abituali attività.

Art. 10 Le uscite temporanee semplici della durata massima di 3 ore senza utilizzo di mezzi pubblici, senza recarsi in luoghi pubblici o in residenze private e, quindi, a basso rischio di contagio, sono ammesse e avvengono in maniera responsabile.

I residenti devono rispettare tutte le precauzioni di igiene, come distanza, disinfezione delle mani e uso della mascherina. Se l'uscita avviene con parenti, conoscenti o volontari anche gli accompagnatori (massimo 2 persone) indossano la mascherina chirurgica, rispettano le norme di igiene accresciuta e si impegnano ad evitare situazioni a rischio. Il trasporto con auto privata è ammesso.

Art. 11 ¹ Uscite temporanee dei residenti che comportano un rischio di trasmissione più elevato (es. uso di trasporti pubblici, frequentazione negozi, visite in luoghi pubblici al chiuso e visite presso privati) possono avere una durata giornaliera di 10 ore consecutive conformemente all'Art. 10. Al rientro in Istituto è raccomandato il cambio d'abito.

² I residenti non immunizzati sono sottoposti a MIR per 5 giorni e al tampone nasofaringeo rapido al 5° giorno. Se l'esito è negativo il residente riprende le sue abituali attività dal 6° giorno.

Art. 12 ¹ Uscite prolungate che comportano congedi infrasettimanali (> 24 ore), fine settimana o vacanze con pernottamento sono ammesse.

² Il residente immunizzato e con un esito negativo al tampone rapido eseguito il giorno del rientro è esentato dalle MIR e da ulteriori tamponi, ma è sottoposto al monitoraggio dei sintomi COVID-19 compatibili per 5 giorni consecutivi.

³ Il residente non immunizzato è sottoposto a regime di MIR e a tampone rapido ai giorni 0, 3 e 7.

Se il tampone è positivo questo deve essere confermato con la PCR e si applica l'isolamento da goccioline da subito; se negativo le MIR hanno termine.

Art. 13 I soggiorni di vacanza con i residenti e i collaboratori dell'Istituto organizzati e gestiti dall'Istituto all'interno di abitazioni di proprietà o in locazione (sono escluse strutture di ricezione turistica con clienti esterni all'Istituto) sono ammessi nel rispetto delle misure di igiene accresciute. Quanto stabilito dalla presente Direttiva si applica anche a questa tipologia di soggiorni di vacanza. In ogni caso deve anche essere considerata l'*"Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori"*.

IV VISITE AI RESIDENTI

Art. 14 È proibito l'accesso a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 (p. es. tosse, mal di gola, febbre, dolori muscolari, perdita improvvisa dell'olfatto o del gusto, diarrea e dolori addominali; fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento *"Nuovo Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione"*). È parimenti proibito l'accesso a chiunque sia in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato con un caso COVID-19 o perché rientrato da un Paese o Regione a rischio secondo l'*"Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori"*. I visitatori compilano un'autodichiarazione che contempla le voci citate.

Art. 15 ¹All'entrata nell'Istituto i visitatori devono disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE che deve essere indossata per coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Istituto e almeno fino all'uscita dallo stesso. Non è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE per uso sanitario.

²L'obbligo d'indossare la mascherina dei minori è parificato a quanto regolamentato dal comparto scolastico. Eccezioni dall'indossare la mascherina sono previste solo per chi è dispensato per deroga dall'obbligo o da specifiche disposizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 16 La Direzione dell'Istituto ha l'obbligo di richiedere l'autodichiarazione sullo stato di salute firmata per ogni visitatore come da art. 14. La Direzione protocolla solo l'orario di entrata dei visitatori, così come le generalità (nome, cognome e numero di telefono di contatto verificato). Questi documenti sono conservati per 14 giorni e poi distrutti.

Art. 17 ¹A ogni residente deve essere garantito il diritto di visita almeno una volta la settimana, ogni settimana.

²È permessa una visita al giorno con due (2) visitatori contemporaneamente presenti per residente.

³Gli accessi dei visitatori nell'Istituto sono pianificati ogni giorno della settimana (7/7) nella fascia oraria stabilita dall'Istituto (minimo 6 ore giornaliere); questa deve consentire la visita anche a chi è professionalmente attivo. La visita può avvenire massimo una volta al giorno per residente nella sua camera, nei locali preposti o all'aperto sul sedime dell'Istituto.

⁴L'accesso ai minori sotto 12 anni è consentito se accompagnati da un adulto che ne assume la responsabilità.

Art. 18 ¹In camera singola deve essere rispettata la distanza minima tra le persone di 1.5 m.

²Nella camera doppia la durata massima di visita è di 90 minuti. Con il consenso reciproco dei residenti le visite possono avere una durata maggiore. Deve sempre essere rispettata la distanza minima tra le persone di 1.5 m.

Art. 19 Nel locale visite proposto, le visite devono avvenire con un massimo di due (2) visitatori contemporaneamente per residente e deve essere rispettata la distanza minima di 1.5 m. Dopo ogni visita le superfici di contatto devono essere sanificate. La durata della visita è al massimo di 60 minuti.

Art. 20 All'aperto, sul sedime dell'Istituto, le visite possono avvenire con una distanza fisica ≥ 1.5 m. Le visite svolte all'esterno devono avvenire in uno spazio dedicato e distinto dall'area accessibile agli altri residenti. La durata della visita è di massimo di 60 minuti.

Art. 21 Le visite previste agli artt. da 18 a 20 non sono cumulabili per lo stesso residente nello stesso giorno.

Art. 22 Le visite a residenti in isolamento non sono ammesse.

Art. 23 ¹Le unità protette sono considerate come un ambiente unico tra camere e spazi comuni; possono accedervi due visitatori contemporaneamente per singolo residente. E' permessa una sola visita al giorno per residente della durata di massimo di 90 minuti, riservato quanto previsto all'art. 25.

²La Direzione congiunta stabilisce il numero massimo di persone presenti contemporaneamente in funzione della metratura dei locali dell'unità protetta. Stabilisce la fascia oraria di visita e regola il flusso di visitatori di conseguenza.

Art. 24 La Direzione sanitaria della Casa ha facoltà di deroga all'art. 14 e all'art. 17 in situazioni di assistenza di fine vita al residente adottando le misure di igiene appropriate.

Art. 25 La Direzione sanitaria della Casa in accordo con il curante ha la possibilità di aumentare o diminuire il tempo di visita previsto in situazioni cliniche complesse.

Art. 26 La Direzione amministrativa organizza l'agenda delle visite. Ovunque si svolga la visita questa avviene senza controllo diretto da parte del personale, ma sotto la responsabilità del residente e dei suoi visitatori.

Art. 27 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile) la Direzione limita o vieta immediatamente

l'accesso all'intero Istituto o parti dello stesso, ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo. In questa situazione la Direzione amministrativa garantisce i contatti tra residenti e persone esterne tramite vie di comunicazione disponibili (es. video telefonate). Al di fuori di situazioni specifiche e contingenti la Direzione non può introdurre nuove limitazioni al diritto di visita o di movimento dei residenti senza informazione, motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonale.

V ACCESSO A TERZI

Art. 28 ¹È proibito l'accesso alla struttura a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta riconducibili al COVID-19 come da art. 14.

²La Direzione sanitaria dell'Istituto ha l'obbligo di garantire che sia eseguito e protocollato il controllo dello stato di salute di tutte le persone esterne autorizzate dalla presente Direttiva ad accedere alla struttura, come da art. 14.

Art. 29 Tutte le persone autorizzate ad accedere agli Istituti secondo la presente Direttiva sono obbligate, prima dell'ingresso, a procedere alla disinfezione delle mani e a indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE, che deve essere portata correttamente a coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Istituto e fino all'uscita dallo stesso. Non è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE per uso sanitario. Per tutti, l'accesso è subordinato al rispetto del piano di protezione, costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze COVID-19 e delle disposizioni cantonali; l'accesso avviene rispettando la pianificazione programmata dalla Direzione in un'apposita agenda.

Art. 30 È consentito l'accesso in Istituto ai medici curanti dei residenti, ad altri operatori sanitari (es. fisioterapisti, ergoterapisti, podologi, ...) e ai terapisti complementari.

Art. 31 ¹È consentito l'accesso in Istituto agli allievi/studenti delle scuole socio-sanitarie, a stagiaires per momenti orientativi e/o conoscitivi, stagiaires accolti in previsione di iniziare una formazione professionale in ambito socio-sanitario/alberghiero/amministrativo, civilisti, parrucchieri, ministri del culto.

²È consentito l'accesso in Istituto alle persone che devono sostenere colloqui d'assunzione, docenti e ispettori scolastici, sindacalisti, professionisti deputati agli audit (consulenti antincendio, consulenti sistemi qualità, ecc). Il loro accesso ai reparti di degenza è subordinato all'autorizzazione e responsabilità della Direzione congiunta.

³È consentito l'accesso in Istituto al personale volontario immunizzato per le attività concordate con la Direzione.

⁴Alle persone elencate ai cpv. 1, 2 e 3 l'accesso all'Istituto può essere limitato o proibito in ogni momento dal Medico cantonale tramite comunicazione scritta per

ragioni sanitarie legate alla situazione epidemiologica sul territorio o a focolai interni.

Art. 32 L'accesso ai funzionari dell'Autorità cantonale e alle responsabili degli Istituti d'impiego del Centro regionale CIVI di Rivera con compiti di vigilanza deve sempre essere garantito.

Art. 33 L'accesso ai fornitori è consentito, eventuali limitazioni sono stabilite dalla Direzione sanitaria.

Art. 34 L'accesso a esterni per opere di manutenzione e riparazione è autorizzato nel rispetto del piano di protezione settoriale e dell'Istituto. L'esecuzione dei lavori deve essere pianificata nel dettaglio; questa avviene nel rispetto delle normative previste in questi casi dalla SECO (<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html>) e dalle associazioni di categoria. Lavori di ristrutturazione e/o ampliamento devono essere sottoposti alle Autorità cantonali prima dell'inizio dei lavori.

Art. 35 L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno dell'Istituto può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulatori e dei residenti degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione. La permanenza dei pazienti ambulatori negli spazi comuni dell'Istituto è vietata.

VI GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 36 ¹I collaboratori non immunizzati posti in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato non possono lavorare; anche i collaboratori che hanno viaggiato in Paesi o Regioni a rischio definiti nell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori non possono lavorare fino a ultimazione della quarantena di 10 giorni.

²Al rientro al lavoro, per i collaboratori posti in quarantena l'Istituto è tenuto ad organizzare e offrire un tampone antigenico (test rapido).

³Ai collaboratori immunizzati che hanno avuto un contatto accertato con una persona positiva al SARS-CoV-2 nei 6 mesi successivi all'inoculazione, l'Autorità cantonale potrà revocare la quarantena.

Art. 37 ¹I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non possono lavorare e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (PCR), anche se vaccinato contro il Coronavirus.

²In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.

³In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificate conformemente alla regolamentazione contrattuale.

VI NORME DI APPLICAZIONE

Art. 38 La Direzione dell'Istituto verifica il rispetto delle norme igieniche accresciute e richiamare i frequentatori della struttura al rispetto di questa Direttiva. In caso d'inosservanza, la Direzione dell'Istituto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.

Art. 39 Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale, che ha facoltà di visitare la struttura in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.

Art. 40 ¹La presente Direttiva entra in vigore il 26 aprile 2021 con durata fino al 26 settembre 2021 compreso e sostituisce la "Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani, sull'accesso e sulla gestione del personale curante e assistenziale durante l'epidemia COVID-19" del 4 marzo 2021.

²Gli Istituti hanno tempo fino al 3 maggio 2021 per mettere in atto quanto previsto agli artt: 3, 19 cpv.2, 21, 22 e 25.

Art. 41 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) tramite ADICASI; all'Ufficio anziani e cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch).

Il Medico cantonale
G. Merlani

